CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2911

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCALIA, SABATINI, SINESIO, AZIMONTI, ISGRÒ

Presentata il 24 marzo 1961

Riconoscimento di anzianità ai dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci partecipanti a concorsi riservati, trovantisi in particolare situazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, venne stabilito che la metà dei posti disponibili messi a concorso fino al termine della guerra 1940-43 nel grado iniziale dei ruoli organici del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sarebbe stata accantonata per coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento di ciascun concorso, si trovavano sotto le armi, nonché per coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non avevano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere le sedi di esami.

I posti così accantonati dovevano essere conferiti mediante concorsi a coloro che ne avrebbero fatto domanda e che avrebbero comprovato di essersi trovati nelle condizioni previste per la partecipazione ai concorsi originari con i necessari requisiti, e che i requisiti medesimi, all'infuori del limite di età, fossero posseduti alla data del bando del nuovo concorso.

La nomina dei vincitori del concorso riservato avrebbe dovuto avere decorrenza, *ai soli effetti giuridici*, dalla stessa data, dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario.

I nominati, in base alla graduatoria del concorso riservato, sarebbero stati collocati nel ruolo organico al posto che loro competeva in relazione alla votazione riportata nel concorso, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, furono ammessi a partecipare ai concorsi riservati anche gli ex combattenti e reduci della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, i mutilati ed i reduci dalla prigionia o deportazione, indipendentemente dalle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del citato regio decreto n. 27 venne stabilito che le agevolazioni si dovevano applicare soltanto a favore di coloro che, ammessi a sostenere in un concorso riservato le sole prove orali, ai sensi dello stesso decreto, fossero stati dichiarati vincitori del concorso con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario, nel quale essi avevano superato le prove scritte.

Ora in base all'articolo 378 del testo unico concernente disposizioni riferentisi ai dipendenti civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), in deroga ed in aggiunta alle suddette limitate agevolazioni, viene concesso a fa-

vore degli ex combattenti dipendenti pubblici di ruolo che hanno conseguito la loro nomina in ruolo mediante concorsi riservati, banditi ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, *e che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari*, soltanto il riconoscimento, ai soli fini del computo del servizio utile per la pensione, del periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari, escludendo dallo stesso trattamento la maggior parte di coloro che sono riusciti vincitori nei concorsi riservati banditi ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Ne è derivato quindi un trattamento di sfavore, inadeguato ed ingiusto nei confronti di determinate categorie di dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci di guerra che ugualmente ai beneficati hanno compiuto il loro dovere e si sono sacrificati per la Patria in armi e per la collettività nazionale e per ciò stesso non meritano affatto un diverso apprezzamento.

Infatti i limiti di età dai 18 ai 26 anni stabiliti allora nel bando di concorso originario per la partecipazione o per la presentazione della domanda vennero determinati per le classi giovani e certamente non furono previste le particolari situazioni in cui venivano a trovarsi taluni dipendenti pubblici più anziani di età già in stato di mobilitazione civile a norma di legge nell'Ente o Ufficio dal quale dipendevano con rapporto di impiego pubblico, del loro eventuale richiamo alle armi susseguente e delle conseguenze negative della guerra.

La provvida legge 26 marzo 1946, n. 141, aveva eliminato completamente ogni sperequazione di trattamento, ponendo giustamente tutti i dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci di guerra vincitori di concorsi riservati allo stesso livello, su di un piano di parità di diritti.

L'articolo 378 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ha riportato in essere delle restrizioni già superate con il decreto legislativo luogotenenziale n. 141 sopraindicato.

Allo scopo di non creare dei privilegiati, con il seguente provvedimento legislativo si mira soprattutto ad eliminare ingiuste sperequazioni di trattamento nella stessa categoria di dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci di guerra nominati in ruolo mediante concorsi riservati, con la concessione dei benefici con parità di diritti, senza alcuna distinzione, prescindendo dal limite di età, non essendo questo un elemento essenziale tale da determinare delle ingiustificate discriminazioni tra dipendenti statali di ruolo aventi la medesima qualifica di ex combattenti e reduci di guerra.

Poiché si ritiene di essere nel giusto e nell'onesto quando si mira a ripristinare e riconoscere i valori morali e umani di coloro che hanno dato alla Patria in guerra tutto quanto era nelle loro possibilità con dedizione di se stessi, considerando l'intima essenza cui mirarono il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e la loro portata di benefici a favore degli ex combattenti e reduci di guerra partecipanti ai concorsi riservati, sottoponiamo all'esame e all'approvazione la seguente proposta di legge per una ampia chiarificazione e per completare in modo unitario la legislazione vigente in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In favore degli ex combattenti, reduci, mutilati e invalidi di guerra e assimilati dipendenti statali di ruolo che conseguirono la nomina in ruolo, mediante concorso riservato, bandito ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141, è riconosciuto ai soli fini dell'anzianità giuridica e del computo del servizio utile per la pensione, con esclusione del pagamento delle competenze arretrate, il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.

ART. 2.

La spesa occorrente per l'attuazione della presente legge graverà sui normali stati di previsione di spesa di ciascun Ministero interessato.